Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

**Risposta n. 197/2026**

***OGGETTO: Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: assegno pensionistico irlandese ricevuto tramite un accordo "pay as you go" – Articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'*Istante*, "*cittadino irlandese e titolare di un reddito di pensione, intende esercitare l'opzione per l'applicazione del Regime ex articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a partire dal periodo d'imposta 2026*".

A tal fine, dichiara:

- che "*non è stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui intende esercitare l'opzione*";

- di aver "*recentemente trasferito la propria residenza fiscale in Italia dall'Irlanda, giurisdizione con la quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa*";

- che fino al mese di "*ottobre 2025 è stato dipendente con carica dirigenziale*" di una società irlandese e che, a "*fronte di questo cessato impiego, [...] riceverà un assegno pensionistico erogato dalla società ed una somma a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto*".

L'*Istante*, pertanto, chiede di poter "[a]*ssoggettare a tassazione agevolata del 7% (imposta sostitutiva) ex art. 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sia il reddito da pensione secondo l'accordo "pay as you go", che l'indennità forfettaria di fine rapporto*".

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Per quanto concerne la "*natura pensionistica delle somme percepite*", l'*Istante* rappresenta che, in Irlanda, "*storicamente non è pratica insolita per i datori di lavoro versare pagamenti pensionistici direttamente ai dipendenti che avessero raggiunto l'età pensionabile nonostante non vi fosse un pagamento da parte di un vero fondo pensione*". In tali regimi *"non vengono versati contributi in anticipo e non viene costituito alcun fondo di investimento. Gli assegni pensionistici vengono pagati dal datore di lavoro alla maturazione del diritto, insieme agli stipendi dei dipendenti in servizio. Questo tipo di accordo è denominato "pay as you go - da pagare quando vai via*".

Per quanto riguarda, invece, "*la somma denominata indennità forfettaria di fine rapporto*", l'*Istante* dichiara che, per la normativa irlandese, "*essa è soggetta allo stesso*

*trattamento fiscale riconosciuto all'indennità pensionistiche standard, comunemente denominata SCSB, così come disciplinata dalla sezione 123 del TCA 1997 - Testo unico delle imposte sui redditi irlandese*".

Inoltre, rappresenta che "[s]*ulla natura dei due emolumenti sopra citati la società*" gli ha fornito "*un memorandum* [...] *nel quale viene ribadito che, in base agli accordi intercorsi tra la società e l'ex dipendente* [...]*, quest'ultimo:*

- *"ha diritto a un'indennità di fine rapporto e a una pensione futura";*

- *"*[l]*a società ha scelto di concedere* [...] *una pensione "pay as you go";*

- "*le società irlandesi hanno diritto di versare i contributi pensionistici direttamente agli ex dipendenti*".

Ciò premesso, l'*Istante*, anche "*alla luce di quanto chiarito dalla stessa amministrazione finanziaria nei suoi documenti di prassi* [...]*, intende comportarsi nel modo seguente:*

- [a]*ssoggettare a tassazione agevolata del 7% (imposta sostitutiva), il reddito da pensione secondo l'accordo "pay as you go";*

- [a]*ssoggettare a tassazione agevolata del 7% (imposta sostitutiva), l'indennità forfettaria di fine rapporto*".

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 24-*ter* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce, al comma 1, che «*le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai*

*sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione*».

Ai sensi del successivo comma 2, l'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l'Italia.

In base al comma 4 della citata disposizione normativa, l'opzione è valida per i primi nove periodi di imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, anno in cui (ai sensi del successivo comma 5) l'opzione diviene efficace, e la stessa deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. 167878, sono state stabilite le "*Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR*".

Chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina in questione sono stati forniti con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, nonché con diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate, consultabili nell'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della disciplina agevolativa in commento.

In relazione al quesito posto dall'*Istante*, relativo alla qualificazione reddituale degli emolumenti percepiti (in ragione dell'accordo "*pay as you go*" e della "*indennità forfettaria di fine rapporto*"), si rappresenta che con la risposta a istanza di interpello n. 21, pubblicata il 29 gennaio 2024, è stato precisato che "*l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione di possedere redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri. In particolare, in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati*.

*Come chiarito, al riguardo, con la citata circolare n. 21/E del 2020:*

*- il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia*

*- rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente*

*- l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR*

*anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro*".

Con la risposta a istanza di interpello n. 471, pubblicata il 27 settembre 2022, inoltre, è stato ribadito, richiamando la citata circolare n. 21/E del 2020, che - alle condizioni sopra evidenziate, ossia possedere anche redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del TUIR, erogati da soggetti esteri -"*l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati ai sensi del citato articolo 165, comma 2, del TUIR.*

*Quest'ultima disposizione stabilisce che «i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».*

*L'ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.*

*Ai sensi del citato articolo 23, comma 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano «le pensioni, gli assegni ad esse assimilati...» se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.*

*Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri*".

Nel caso in esame, considerato che, sulla base di quanto dichiarato (e qui assunto acriticamente), l'*Istante*, a fronte del "*cessato impiego*", riceveràda una società irlandese "*un assegno pensionistico*" [...] *secondo l'accordo "pay as you go*" [...] *ed una somma a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto*",si ritiene che, in linea con la prassi in precedenza citata, lo stesso possa beneficiare del regime agevolativo di cui all'articolo 24-*ter* del TUIR.

Ciò in quanto, come sopra rappresentato, "*rientrano nella nozione di redditi da pensione* [...] *tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa*" e, in ogni caso, "*l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum* [...] *la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro*."

L'*Istante* potrà, inoltre, applicare il regime in questione a ogni altro reddito prodotto all'estero, individuato ai sensi del citato articolo 165, comma 2, del TUIR, ivi compresa la somma percepita a titolo di "*indennità forfettaria di fine rapporto*".

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale**
**atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE**
**(firmato digitalmente)**